



Adunanza del giorno 19.4.2016  
N. 69

Oggetto: Determinazione per l'esercizio 2016 tariffe ed aliquote tributi di competenza comunale. Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 15,00 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti i seguenti Assessori:

	Pres	Ass.		Pres	Ass.
MALAFIOLLA Francesca	P		FALCHETTI BALLERANI Cristhina	P	
RICCARDI Carla		A	TEDESCHI Daniela	P	
ARMILLEI Giorgio	P		BUCARI Stefano	P	
ANDREANI Francesco	P		GIACCHETTI Emilio	P	
PIACENTI D'UBALDI Vittorio	P				

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio: per 15 gg. consecutivi a decorrere dal 19 APR. 2016

**LA GIUNTA COMUNALE**

TERNI 19 APR. 2016  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI  
**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Premesso che** l'art.1 comma 169 della legge 27.12.2006 n.296 prevede che "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno";

**Considerato** che l'art. 1, comma 26, L. 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumento dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, L. 147/2013;

**Visto l'art. 24, D.L. n. 133/2014 conv. L. n. 164/2014 e il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani"** approvato con deliberazione C.C. n. 144 del 23.03.2015, potranno essere previste particolari agevolazioni in materia di TASI, TARI e TOSAP per i cittadini che provvedono alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani;

**Considerato** che è, pertanto, necessario, in vista della scadenza del termine di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente per l'anno 2016 assumere la deliberazione in ordine alla misura delle tariffe ed aliquote tributarie di competenza comunale come di seguito

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Segr. AA. GG. x CC
- Attività Finanziarie /Tributi
- Ass. Piacenti D'Ubaldi

**COMUNE DI TERNI**

**19 APR. 2016**

Protocollo n° 59449

CAT. 5 CL. 2 FS. 2

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

dettagliato:

**Addizionale comunale all'IRPEF, Tosap, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni**

Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le tariffe, aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di Addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione C.C. n. 51 del 08.09.2014.

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**VISTO** che il comma 688, art. 1, L. 147/2013 come modificato dall'art.1, comma 1, lett. b), D.L. n. 16/2014, conv. L. 68/2014, dispone che il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**RITENUTO** di ripartire il tributo in due rate, di cui la prima, in acconto, con emissione 30 maggio 2016 e scadenza 30 giugno 2016 e la seconda, a saldo, con emissione 31 ottobre 2016 e scadenza al 30 novembre 2016, in base alla tariffe che saranno deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Gli importi saranno riscossi alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento in posta ordinaria da parte del gestore del servizio;

Vista la nota con cui l'affidatario del servizio di gestione ha inviato il Piano finanziario e il correlato sistema tariffario (Allegato A) da applicare all'utenza domestica e non domestica per l'esercizio 2016;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del Piano finanziario di cui sopra previo parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Ambiente;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del sistema tariffario per il 2016, così come dettagliato nella tabella allegata al Piano finanziario di cui sopra, previo parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie.

**IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**PREMESSO** che l'art. 13 D.L. n. 201/2001, conv. L. 214/2011 e successive modificazioni, ha disposto l'esclusione dal tributo per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste, rispettivamente, dai commi 7 e 10, del cit. articolo. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 151 del 9.7.2012, si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

2

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE  
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Il menzionato art. 13, D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 15, L. 208/2015, ha, parimenti, disposto l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Inoltre:

- ha confermato l'applicazione della detrazione pari a euro 200,00 dall'imposta dovuta a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ;

L'art. 1, comma 708, L. 147/2013 ha disposto che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola;

L'art. 13, comma 3, lett. 0a) D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011, modificato dal comma 10 lett b), art. 1 L. 208/2015, ha previsto che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011;

Il comma 13, art. 1, L. 208/2015 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. n. 504/1992 (ovvero dei terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977 - in cui ricade anche il territorio comunale di Terni) si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;


3

---

*Letto, approvato e sottoscritto*


IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo



L'art.13, comma 6 bis D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011, modificato dal comma 54, art. 1 L. 208/2015, ha previsto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;

Visto l'art. 13, commi 6 e 7, secondo cui i Comuni, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali e possono, altresì, modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, sino a 0,2 punti percentuali;

Ritenuto, di proporre al Consiglio comunale:

1) di approvare le seguenti misure:

- a) aliquota pari allo **0,96%** tutte le categorie di immobili, salvo quanto diversamente disciplinato al successivo punto 2);
- b) aliquota pari allo **0,55%** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per la detrazione relativa all'abitazione principale di assumere quella prevista dalla normativa statale, pari ad € 200,00;

2) di approvare le seguenti aliquote:

- a) **0,86% per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe)**, utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- b) **0,86% per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri)**, utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00,(deve intendersi la superficie di lavorazione); **0,46%** nel caso in cui trattasi di unità immobiliari, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria C/3, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece esclusi i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;

4

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vasta

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

- c) **0,76% per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado** e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l'aliquota sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni entro il 31 dicembre 2016. Qualora il soggetto passivo possieda i requisiti richiesti dal comma 3, lett. 0a), art. 13, D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011, al fine di beneficiare dell'agevolazione in parola, deve attestarne il possesso utilizzando l'apposito modello di dichiarazione IMU;  
**Tale agevolazione avrà validità solo per l'anno 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 , l'aliquota viene stabilita nello 0,96%;**
- d) **0,6% per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale)**, precisando che l'aliquota ridotta nella misura sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni entro il 31 dicembre 2016;  
**Tale agevolazione avrà validità solo per l'anno 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 , l'aliquota viene stabilita nello 0,8%;**
- e) **0,55% per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;**
- f) **0,55% per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate come abitazione principale, che vengono scambiate a titolo gratuito con un parente in linea retta entro il secondo grado** con un'invalidità del 100%, riconosciuta dall'apposita commissione medica della ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al superamento delle barriere architettoniche;
- g) **0,76% per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale** secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016 su modulo predisposto

---

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

- dall'ufficio tributi del Comune di Terni Le suddette agevolazioni riguardano esclusivamente l'imposta di competenza del Comune di Terni e non quella di competenza statale;
- h) **0,86%**, per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, **per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali C3 (laboratori, arti e mestieri) e C1 (negozi, botteghe) che risultino locate al 31/12/2015 o nell'anno 2016, comprese in un fabbricato o porzione di fabbricato ubicato all'interno della zona di perimetrazione e dei toponimi, costituente il centro commerciale naturale** di cui alla delibera di G.C. n. 76 del 8/10/2014, qualora il proprietario dell'unità immobiliare operi una riduzione del 10 per cento del canone annuo di locazione vigente al 31/12/2015 o nell'anno 2016, mediante un nuovo contratto stipulato dopo il 1° gennaio 2016; **0,76%** se l'abbattimento del predetto canone sia pari al 20 per cento di quello annuo di locazione vigente al 31/12/2015 o nell'anno 2016, mediante un nuovo contratto stipulato dopo il 1° gennaio 2016. Il riconoscimento delle suddette agevolazioni è subordinato alla presentazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre 2016 su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, allegando copia del contratto di locazione in essere al 31/12/2015 o nell'anno 2016 e copia del nuovo contratto di locazione;
- i) **0,46%**, per tre anni, a decorrere dall'anno 2016, **per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali C3 (laboratori, arti e mestieri) e C1 (negozi, botteghe) comprese in un fabbricato o porzione di fabbricato ubicato all'interno della zona di perimetrazione e dei toponimi, costituente il centro commerciale naturale** di cui alla delibera di G.C. n. 76 del 8/10/2014. Tale agevolazione è subordinata all'esercizio di una nuova attività di impresa individuale o societaria, svolta dal possessore oppure dal locatario o dal comodatario, a condizione che la predetta attività abbia inizio dopo il 1° gennaio 2016. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi entro il 31 dicembre 2016;
- j) **0,46%**, per tre anni, a decorrere dall'anno 2016, **per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, acquistate dopo il 1° gennaio 2016, costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce")**. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre 2016, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi;
- k) **0,86%** per le aree edificabili;

## **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

PREMESSO che:

- 1) ai sensi dell'art.1, comma 699, L. 147/2013, sostituito dall'art. 1 comma 14, lett b) L. 208/2015, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13, comma 2, D.L. n. 201/20011 conv. L. 214/201, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) ai sensi dell'art. 1 comma 675. L. 147/2015, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- 3) ai sensi dell'art 1, comma 681, L. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 14, lett. d), L. 208/2015, in caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Se l'unità immobiliare è occupata da un

6

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

San Leopoldo Di Giuliano

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dall'ente impositore, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

- 4) ai sensi dell'art. 1, comma 678, L. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 54, L. n. 208/2015, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a contratto concordato di cui alla L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
- 5) ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. 147/2013, il comune deve provvedere all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- 6) ai sensi dell'art. 1, comma 28, L. 208/2015, per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi 10 e 26, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1, L. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- 7) ai sensi dell'art. 1, comma 676, L. 147/2013, il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Considerato che:

- 1) l'occupante, diverso dal soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, deve versare il 20% del tributo complessivamente dovuto, come stabilito dall'art. 4 del regolamento TASI, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, ad eccezione del detentore che destina la predetta unità immobiliare ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) la TASI è diretta alla copertura dei seguenti servizi indivisibili: servizio di illuminazione pubblica, servizi relativi al verde pubblico, servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale, servizio di polizia municipale e servizi anagrafici, come individuati nell'art. 6 del regolamento disciplinante il tributo. Il costo complessivo di tali servizi è stimato essere di € 12.391.984,03, come appresso elencati in dettaglio:

a) Come da nota protocollo n. 42467 del 22/03/2016 della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Illuminazione Pubblica	€ 3.250.000,00
Gestione Verde Pubblico	€ 1.800.000,00
Manutenzione Strade	€ 3.000.000,00
TOTALE	€ 8.050.000,00

b) Come da nota protocollo n. 50563 del 07.04.2016 della Direzione Risorse Umane Organizzazione;

Costo del personale della Polizia Municipale	€ 3.387.523,82
Costo del personale degli Uffici Anagrafici	€ 954.460,21
TOTALE	€ 4.341.984,03

7

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

Ritenuto di proporre al Consiglio comunale di approvare le seguenti aliquote:

- 1) **0,5 per mille per le unità immobiliari** adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 2) **1,6 per mille per tutte le unità immobiliari, diverse dalle abitazioni principali** - compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati –**e che non rientrano nei casi di seguito indicati:**
  - a) **0,60 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale** precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo,;
  - b) **0,60 per mille per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale),** precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c) **0,60 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;**
  - d) **0,90 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe). 0,60 per mille qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00;**
  - e) **0,90 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri). 0,60 per mille qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00 (deve intendersi la superficie di lavorazione);**
  - f) **0,90 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C4 (locali per gli esercizi sportivi));**
  - g) **0,90 per mille per le immobiliari censite nelle categorie catastali D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8;**
- 3) **Ritenuto, altresì, di proporre al consiglio comunale di approvare le seguenti misure:**

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Nista

IL PRESIDENTE

Ser. Leopoldo Di Giuliano

---

- a) **che** sull'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9) si applichi **una detrazione pari a euro 25,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico** appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo massimo di tale detrazione non possa superare l'importo di euro 100,00;
- b) **che** per i nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl, ai sensi dell'art. 4, L. 104/92, si applichi **una detrazione pari ad € 50,00 sull'imposta dovuta, per ogni soggetto disabile presente**, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Qualora vi sia identità tra soggetto portatore di handicap e figlio fiscalmente a carico che le suddette detrazioni possano essere sommate;
- c) **che** la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1, L. 147/2013, sia confermata nella stessa misura applicata per l'anno 2014 e 2015, ovvero dello 0,6 per mille, sulle unità immobiliari come specificato al precedente punto 2) relativo alla fissazione delle aliquote;
- d) **che per i terreni edificabili e i fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 13, comma 8, D.L n. 201/2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota TASI da applicare sia pari a zero;**
- e) **che per le unità immobiliari censite nelle categorie C/3 e D/7**, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa ed ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nelle categorie C/3 o D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.) **l'aliquota TASI da applicare sia pari a zero;** l'azzeramento dell'aliquota TASI è applicabile per due anni in favore delle imprese individuali o societarie che assumono fino a tre dipendenti, e per 3 anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni;
- f) che il gettito complessivo del tributo per l'anno 2016 stimato in euro 4.200.000,00, sia destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili pari ad euro 12.391.984,03, con una copertura prevista del 34 % circa.

VISTI gli articoli:

42 comma 2 lett.a) e f) del D.Lgs. 267/2000;

52 del D.Lgs n.446/97;

27, L. 448/2001;

1, comma 169, L.296/2006

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Responsabile del servizio Ambiente, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta per quanto riguarda


9

---

*Letto, approvato e sottoscritto*


IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista



IL PRESIDENTE

Ser. Leopoldo Di Girolamo



l'Approvazione del Piano Finanziario del Servizio Gestione Rifiuti del Comune di Terni (All.A) in data 7/4/2016 ;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Dirigente Tributi Dott.ssa E. Contessa per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività tributaria in data 18/4/2016 ;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 dal Dirigente Attività Finanziarie Dott.ssa E. Contessa in data 18/4/2016;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi

## DELIBERA

➤ Di proporre al Consiglio Comunale:

- 1) Di confermare per l'anno 2016 le tariffe, le aliquote ed agevolazioni vigenti in materia di addizionale comunale all'IRPEF, TOSAP, Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione C.C. n. 51 del 08.09.2014;
- 2) Di approvare, per la tassa sui rifiuti (TARI) il Piano finanziario rimesso dal gestore del servizio (all. A);
- 3) Di approvare il sistema tariffario per la tassa sui rifiuti relativo all'anno 2016, così come dettagliato nella tabella parte integrante del presente atto (all. A), allegata al Piano finanziario rimesso dal gestore del servizio;
- 4) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria nelle misure di seguito indicate:
  - a) **aliquota pari allo 0,96%** per tutte le categorie di immobili, salvo quanto diversamente disciplinato al successivo punto 5;
  - b) **aliquota pari allo 0,55%** per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso. Parimenti, si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento IMU approvato con deliberazione C.C. n. 151 del 9.7.2012 e successive modificazioni;
  - c) per la detrazione relativa all'abitazione principale di assumere quella prevista dalla normativa statale, pari ad € 200,00;


10

---

Letto, approvato e sottoscritto


IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Savorini Vista



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo



5) di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:

- a) **0,86% per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe)**, utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- b) **0,86% per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri)**, utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00,(deve intendersi la superficie di lavorazione); **0,46%** nel caso in cui trattasi di unità immobiliari, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria C/3, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni;
- c) **0,76% per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado** e da questi utilizzate come abitazione principale, precisando che l'aliquota sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni entro il 31 dicembre 2016. Qualora il soggetto passivo possieda i requisiti richiesti dal comma 3, lett. 0a), art. 13, D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011, al fine di beneficiare dell'agevolazione in parola, deve attestarne il possesso utilizzando l'apposito modello di dichiarazione IMU;  
**Tale agevolazione avrà validità solo per l'anno 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018 , l'aliquota viene stabilita nello 0,96%;**
- d) **0,6% per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale)**, precisando che l'aliquota ridotta nella misura sopra riportata dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione

11

Letto, approvato e sottoscritto

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per usufruire di tale aliquota è necessaria la presentazione di apposita comunicazione su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni entro il 31 dicembre 2016;

**Tale agevolazione avrà validità solo per l'anno 2016, mentre per gli anni 2017 e 2018, l'aliquota viene stabilita nello 0,8%;**

- e) **0,55% per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;**
- f) **0,55% per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, utilizzate come abitazione principale, che vengono scambiate a titolo gratuito con un parente in linea retta entro il secondo grado con un'invalidità del 100%, riconosciuta dall'apposita commissione medica della ASL, al fine di consentire il superamento delle difficoltà connesse al superamento delle barriere architettoniche;**
- g) **0,76% per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali D/7, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nella categoria D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.). Le suddette agevolazioni sono applicabili per due anni in favore delle imprese individuali e societarie che assumono fino a tre dipendenti e per tre anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31/12/2016 su modulo predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Terni. Le suddette agevolazioni riguardano esclusivamente l'imposta di competenza del Comune di Terni e non quella di competenza statale;**
- h) **0,86%, per tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali C3 (laboratori, arti e mestieri) e C1 (negozi, botteghe) che risultino locate al 31/12/2014 o nell'anno 2015, comprese in un fabbricato o porzione di fabbricato ubicato all'interno della zona di perimetrazione e dei toponimi, costituente il centro commerciale naturale di cui alla delibera di G.C. n. 76 del 8/10/2014, qualora il proprietario dell'unità immobiliare operi una riduzione del 10 per cento del canone annuo di locazione vigente al 31/12/2015 o nell'anno 2016, mediante un nuovo contratto stipulato dopo il 1° gennaio 2016; 0,76% se l'abbattimento del predetto canone sia pari al 20 per cento di quello annuo di locazione di locazione vigente al 31/12/2015 o nell'anno 2016, mediante un nuovo contratto stipulato dopo il 1° gennaio 2016. Il riconoscimento delle suddette agevolazioni è subordinato alla presentazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre 2016 su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi, allegando copia del contratto di locazione in essere al 31/12/2015 o nell'anno 2016 e copia del nuovo contratto di locazione;**
- i) **0,46%, per tre anni, a decorrere dall'anno 2016, per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali C3 (laboratori, arti e mestieri) e C1 (negozi, botteghe) comprese in un fabbricato o porzione di fabbricato ubicato all'interno della zona di**


12

---

*Letto, approvato e sottoscritto*


IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo



- perimetrazione e dei toponimi, costituente il centro commerciale naturale** di cui alla delibera di G.C. n. 76 del 8/10/2014. Tale agevolazione è subordinata all'esercizio di una nuova attività di impresa individuale o societaria, svolta dal possessore oppure dal locatario o dal comodatario, a condizione che la predetta attività abbia inizio dopo il 1° gennaio 2016. Per usufruire di tale aliquota è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi entro il 31 dicembre 2016;
- j) **0,46%**, per tre anni a decorrere dall'anno 2016, **per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, acquistate dopo il 1° gennaio 2015, costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni merce")**. Tale agevolazione è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 31 dicembre 2016, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi;
- k) **0,86% per le aree edificabili;**
- 4) **di approvare, ai fini TASI, un'aliquota pari allo 0,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;**
- 5) **di approvare, ai fini TASI, un'aliquota pari all'1,6 per mille per tutte le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale -compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati -e che non rientrano nei casi di seguito indicati:**
- a) **0,60 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo e loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazione principale** precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- b) **0,60 per mille per le abitazioni e relative pertinenze locate secondo gli accordi dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, sulla base di quanto stabilito fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati ai sensi della L. 09.12.1998, n. 431, nonché per quelle realizzate nell'ambito dei programmi triennali per l'edilizia residenziale pubblica (Programma Operativo Annuale),** precisando che la suddetta aliquota ridotta dovrà essere applicata solo per le pertinenze dell'abitazione classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) **0,60 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;**
- d) **0,90 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C1 (negozi o botteghe). 0,60 per mille qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa, la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio non ecceda metri quadri 100,00;**

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

- e) **0,90 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C3 (laboratori, arti e mestieri). 0.60 per mille qualora tali unità immobiliari siano utilizzate direttamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività, la cui superficie destinata all'attività artigianale non ecceda metri quadri 75,00 (deve intendersi la superficie di lavorazione);**
- f) **0,90 per mille per le unità immobiliari censite nella categoria catastale C4 (locali per gli esercizi sportivi));**
- g) **0,90 per mille per le immobiliari censite nelle categorie catastali D1-D2-D3-D4-D6-D7-D8;**
- 6) **di approvare le seguenti misure ai fini TASI:**
- a) che sull'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9) si applichi **una detrazione pari a euro 25,00 per ciascun figlio fiscalmente a carico** appartenente al nucleo familiare, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo massimo di tale detrazione non possa superare l'importo di euro 100,00;
- b) che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti portatori di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92), risultante da certificazione di commissione medica asl, ai sensi dell'art. 4, L. 104/92, si applichi **una detrazione pari ad € 50,00 sull'imposta dovuta, per ogni soggetto disabile presente**, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Qualora vi sia identità tra soggetto portatore di handicap e figlio fiscalmente a carico che le suddette detrazioni possano essere sommate;
- c) che la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1, L. 147/2013, sia confermata nella stessa misura applicata per l'anno 2014 e 2015, ovvero dello 0,6 per mille, sulle unità immobiliari come specificato al precedente punto 5) relativo alla fissazione delle aliquote ;
- d) che per **i terreni edificabili** e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, D.L n. 201/2011, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, **l'aliquota TASI da applicare sia pari a zero;**
- e) che per **le unità immobiliari censite nelle categorie C/3 e D/7**, utilizzate esclusivamente dal proprietario come bene strumentale per la propria attività di impresa ed ubicate in zone con destinazione urbanistica artigianale ed industriale secondo il piano regolatore generale, che abbiano una superficie effettiva non superiore a mq 500, (tale superficie è da riferirsi, oltre al fabbricato censito nelle categorie C/3 o D/7, anche alle altre unità immobiliari di categoria diversa, poste nello stesso complesso edilizio per servizi accessori all'attività principale quali magazzini, uffici ecc.) **l'aliquota TASI da applicare sia pari a zero;** l'azzeramento dell'aliquota TASI è applicabile per due anni in favore delle imprese individuali o societarie che assumono fino a tre dipendenti, e per 3 anni per quelle che assumono oltre tre dipendenti. Le imprese beneficiarie devono essere titolari di una nuova partita IVA; tale agevolazione è riconosciuta anche ad imprese presenti in altri comuni che intendono aprire nel Comune di Terni una nuova unità operativa. Sono invece escluse i trasferimenti di attività preesistenti nell'ambito dello stesso Comune di Terni;
- f) che il gettito complessivo del tributo per l'anno 2016, stimato in euro 4.200.000,00, sia destinato a coprire i costi dei servizi indivisibili pari ad euro 12.391.984,03, con una copertura prevista del 34% circa;

---

*Letto, approvato e sottoscritto*

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista

IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo

---

- g) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.


\*\*\*\*\*

---

*Letto, approvato e sottoscritto*


IL Vice SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco Saverio Vista



IL PRESIDENTE

Sen. Leopoldo Di Girolamo



Categoria	Ka	Kb	Mq	Num	Anno 2016	
					Tariffa Fissa Euro/mq/anno	Tariffa Variabile Euro/anno
Nucleo di 1 Persone	0,86	0,6	1454224	15493	1,15319	39,52301
Nucleo di 2 Persone	0,94	1,4	1754929	16487	1,26046	92,22036
Nucleo di 3 Persone	1,02	1,8	1218114	10921	1,36773	118,56903
Nucleo di 4 Persone	1,1	2,2	859985	6969	1,475	144,91771
Nucleo di 5 Persone	1,17	2,9	179330	1444	1,56887	191,02789
Nucleo di 6 o piu' Persone	1,23	3,4	83229	512	1,64932	223,96373

Anno 2015	
Tariffa Fissa Euro/mq/anno	Tariffa Variabile Euro/anno
1,06287	41,31217
1,16174	96,39506
1,26061	123,93651
1,35948	151,47795
1,446	199,67548
1,52015	234,10229

Tariffa annua				
Superficie Mq	2016 Euro/anno	2015 Euro/anno	Differenza (2016/2015)	
			Euro/anno	%
80	202,71	198,80	3,91	1,97%
100	268,11	262,50	5,61	2,14%
100	307,04	301,80	5,24	1,74%

SIMULAZIONE PIANO FINANZIARIO COMUNE DI TERNI				PIANO FINANZIARIO 2015 con pers in ccc senza iva e sco	PIANO FINANZIARIO 2016 con pers in ccc	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE tacc.li 2016 deliberate	TOTALE PIANO FINANZIARIO 2016	PIANO FINANZIARIO 2016 con pers in ccc
<b>Anno 2016 II ANNO</b>								
<b>CG COSTI OPERATIVI DI GESTIONE</b>								
<b>A -CG IND - Costi gestione indiff.</b>								
<b>CLS - Spazzamento e Lavaggio</b>								
Costi spazzamento	€ 2.329.947,15		2.538.908,70					
Manifestazioni	€ 35.487,30		38.730,74					
<b>Totale CLS</b>	<b>€ 2.365.434,44</b>		<b>2.577.639,51</b>	<b>€ 628.930,30</b>	<b>€ 688.226,11</b>	<b>404.415,00</b>	<b>2.082.054,57</b>	<b>€ 1.000.641,17</b>
<b>CRT - Raccolta e trasporto rifiuti indiff.</b>								
Costo indifferenziato	€ 1.340.590,10		1.482.704,55					
Costo ingombranti	€ 270.407,74		301.585,72					
<b>Totale CRT</b>	<b>€ 1.616.997,84</b>		<b>1.784.290,28</b>	<b>€ 430.059,38</b>	<b>€ 460.233,40</b>	<b>605.248,60</b>	<b>2.360.538,97</b>	<b>€ 1.074.482,18</b>
<b>CTS - Trasporto e smaltimento rif. Indiff.</b>								
Smaltimento rifiuto secco residuo	€ 5.958.533,49		6.554.380,84					
Smaltimento ingombranti e spazzamento	€ 273.354,75		300.609,23					
<b>Totale CTS</b>	<b>€ 6.231.888,24</b>		<b>6.799.550,94</b>	<b>€ 6.231.888,24</b>	<b>€ 6.799.550,94</b>		<b>6.799.550,94</b>	<b>€ 6.799.550,94</b>
<b>AC - Altri costi</b>								
Spese correnti (sacchi)	€ 203.332,50		221.854,06	€ 203.332,50	€ 221.854,06		221.854,06	€ 221.854,06
<b>Totale AC</b>	<b>€ 203.332,50</b>		<b>221.854,06</b>					
<b>TOTALE CG IND</b>	<b>10.414.883,12</b>	<b>€ 10.414.863,12</b>	<b>11.383.334,79</b>	<b>7.494.216,42</b>	<b>8.178.864,90</b>	<b>1.009.653,75</b>	<b>12.372.998,54</b>	<b>9.186.528,35</b>
<b>B -CGD COSTI DI GESTIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI</b>								
<b>CRD - Costi raccolta diff.</b>								
umido	€ 1.977.635,00		2.157.777,78					
carta	€ 1.286.098,50		1.403.238,30					
plastica e lattine	€ 1.455.238,90		1.587.793,41					
vetro	€ 272.724,81		298.658,40					
Rifiuti urbani pericolosi	€ 34.243,42		37.392,95			22.000,00	22.000,00	€ 22.000,00
Verde	€ 529.910,00		578.180,49					
Movimentazione centri raccolta	€ 201.919,16		220.311,08			57.587,73	277.890,71	€ 57.587,73
Custodia centri raccolta	€ 287.046,19		291.371,43				291.371,43	€ 0,00
Servizi dedicati	€ 532.685,38		581.207,69					
<b>Totale CRD</b>	<b>€ 6.558.480,17</b>		<b>7.155.882,12</b>	<b>€ 2.185.618,55</b>	<b>€ 2.384.706,54</b>	<b>79.587,73</b>	<b>7.235.479,85</b>	<b>€ 2.464.294,27</b>
<b>CTR - Trasporto e smaltimento diff.</b>								
recupero umido	€ 279.120,12		307.042,03			307.042,03		€ 307.042,03
recupero verde	€ 57.016,68		62.718,35			62.718,35		€ 62.718,35
Introito CONAI	-€ 1.069.072,04		1.175.980,23			1.175.980,23		-€ 1.175.980,23
<b>Totale CTR</b>	<b>-€ 732.927,14</b>		<b>809.219,85</b>	<b>-€ 732.927,14</b>			<b>809.219,85</b>	<b>-€ 809.219,85</b>
<b>TOTALE CGD</b>	<b>€ 5.825.553,03</b>	<b>€ 5.825.553,03</b>	<b>€ 6.349.672,27</b>	<b>€ 1.452.691,41</b>	<b>€ 1.578.486,69</b>	<b>79.587,73</b>	<b>6.429.280,00</b>	<b>1.658.074,42</b>
<b>Totale CG (CG IND + CGD)</b>	<b>€ 16.240.216,15</b>	<b>€ 16.240.216,15</b>	<b>€ 17.713.007,06</b>	<b>€ 8.946.907,83</b>	<b>€ 9.755.351,29</b>	<b>1.089.251,48</b>	<b>€ 18.802.258,54</b>	<b>€ 10.844.602,77</b>
<b>CC COSTI COMUNI</b>								
<b>CARC - Costi amm.vi accertamento e riscossione</b>								
Costi per riscossione tariffa personale indiretto (specifico 40% ed indiretto totale)	€ 225.470,00		246.008,06	€ 225.470,00	€ 246.008,06		246.008,06	€ 246.008,06
<b>Totale CARC</b>								
<b>CGG - Costi generali di gestione</b>								
Coordinatori	€ 140.965,65		153.806,21	€ 7.434.273,07	€ 8.111.461,98		153.806,21	€ 8.111.461,98
<b>Totale CGG</b>								
<b>CCD - Costi comuni diversi</b>								
costi struttura ATI	€ 124.008,50		135.304,43					
passività e canone godimento centri di raccolta	€ 16.194,00		17.999,11					
start up	€ 44.240,70		48.270,58					
costi controllo	€ 56.367,50		61.502,02					
Costi comunicazione	€ 43.039,33		46.959,78					
Costi tecnici indiretti	€ 601.031,69		655.779,67					
Spese generali	€ 1.442.478,05		1.573.871,20					
<b>Totale CCD</b>	<b>€ 2.327.357,77</b>		<b>2.539.356,79</b>	<b>€ 2.327.357,77</b>	<b>€ 2.539.356,79</b>		<b>€ 2.539.356,79</b>	<b>€ 2.539.356,79</b>
<b>Totale CC</b>	<b>€ 2.693.793,42</b>	<b>€ 2.693.793,42</b>	<b>€ 2.939.171,07</b>	<b>€ 9.987.101,74</b>	<b>€ 10.896.826,84</b>		<b>€ 2.939.171,07</b>	<b>€ 10.896.826,84</b>
<b>CK COSTI D'USO DEL CAPITALE</b>								
<b>Amm - Ammortamenti</b>								
Ammortamenti attrezzature	€ 577.855,55		630.462,41					
ammortamenti centri di raccolta	€ 169.629,00		185.080,61					
<b>Totale Amm</b>	<b>€ 747.484,65</b>		<b>815.573,02</b>	<b>€ 747.484,65</b>	<b>€ 815.573,02</b>		<b>815.573,02</b>	<b>€ 815.573,02</b>
<b>Acc - Accantonamenti</b>								
Accantonamenti	€ 98.407,47		108.248,22				108.248,22	
Fondo Speciale premialità	€ 106.814,94		€ 106.814,94					
<b>Totale Acc</b>	<b>€ 205.222,41</b>		<b>305.063,16</b>	<b>€ 295.222,41</b>	<b>€ 305.063,16</b>		<b>305.063,16</b>	<b>€ 305.063,16</b>
<b>R - Remunerazione del capitale investito</b>								
Remunerazione del capitale investito	€ 0,00						€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale R</b>	<b>€ 0,00</b>						<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale CK</b>	<b>€ 1.042.707,06</b>	<b>€ 1.042.707,06</b>	<b>€ 1.120.636,18</b>	<b>€ 1.042.707,06</b>	<b>€ 1.120.636,18</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.120.636,18</b>	<b>€ 1.120.636,18</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 19.976.716,63</b>	<b>€ 19.976.716,63</b>	<b>€ 21.772.814,31</b>	<b>€ 19.976.716,63</b>	<b>€ 21.772.814,31</b>	<b>€ 1.089.251,48</b>	<b>€ 22.862.065,79</b>	<b>€ 22.862.065,79</b>
RIMODULAZIONE (DELIBERA ATI N. 4 DEL 03/02/2016)								
		€ 112.460,05	123.706,06		€ 123.706,06		€ 123.706,06	€ 123.706,06
<b>TOTALE GENERALE DOPO RIMODULAZIONE</b>	<b>€ 20.089.176,68</b>	<b>€ 21.896.520,36</b>			<b>€ 21.896.520,36</b>	<b>€ 1.089.251,48</b>	<b>€ 22.985.771,84</b>	<b>€ 22.985.771,84</b>
CREDITI INESIGIBILI ART. 9 COMMA 7 DEL D.L. 78/2015, CONVERTITO CON LEGGE 6 AGOSTO 2015 N 625								
			€ 1.080.876,19		€ 1.080.876,19		€ 1.080.876,19	€ 1.080.876,19
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 20.089.176,68</b>	<b>€ 22.977.396,55</b>			<b>€ 22.977.396,55</b>	<b>€ 1.089.251,48</b>	<b>€ 24.066.648,03</b>	<b>€ 24.066.648,03</b>

	€uro
PEF 2016	24.066.648,03
STIMA RIDUZIONI (= riduzioni anno 2015)	1.079.730,66
PEF 2016 + STIMA RIDUZIONI	25.146.378,69

RIEPILOGO Anno 2016	PARTE FISSA		PARTE VARIABILE		TOTALE	
	€uro	€uro	€uro	€uro	%	%
DOM	7.242.157,06	4.828.104,71	12.070.261,77		48,00%	
NON DOM	7.845.670,15	5.230.446,77	13.076.116,92		52,00%	
TOTALE	15.087.827,21	10.058.551,48	25.146.378,69		100,00%	
		80,00%		40,00%		
Anno 2015		58,00%		44,00%		

Categoria	Ka	Kb	Mq	Anno 2016		
				Tariffa Fissa Euro/mq/anno	Tariffa Variabile Euro/mq/anno	Totale Euro/mq/anno
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98	199897	2,35727	1,57778	3,93505
Cinematografi e teatri	0,39	3,6	13983	2,13799	1,42713	3,56512
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	4	676761	2,35727	1,5857	3,94297
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	6,78	18619	4,05669	2,68777	6,74446
Stabilimenti balneari	0,45	4,11	0	2,46691	1,62931	4,09622
Esposizioni, autosaloni	0,33	3,02	143282	1,80907	1,19721	3,00628
Alberghi con ristorante	1,08	9,95	0	5,92058	3,94444	9,86502
Alberghi senza ristorante	0,85	7,8	4847	4,65972	3,09212	7,75184
Case di cura e riposo	0,89	8,21	12199	4,879	3,25466	8,13366
Ospedale	0,82	7,55	55687	4,49526	2,99302	7,48828
Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	8,9	310176,4	5,31756	3,52819	8,84575
Banche ed istituti di credito	0,51	4,68	27163	2,79583	1,85527	4,6511
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e al edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,92	8,45	134047	5,04346	3,3498	8,39326
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e o	0,96	8,85	10265	5,26274	3,50837	8,77111
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e o	0,72	6,66	15735	3,94705	2,6402	6,58725
Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,9	72	5,92058	3,92462	9,8452
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	9	14784	5,37238	3,56784	8,94022
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettr	0,74	6,8	37166	4,05669	2,6957	6,75239
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02	47826	4,76936	3,17934	7,9487
Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	2,93	247233	1,75425	1,16153	2,91578
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	4	127776	2,35727	1,5857	3,94297
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,25	29,93	21882	17,81656	11,86504	29,6816
Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,6	6400	14,63699	9,75209	24,38908
Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55	19827	13,43095	8,93941	22,37036
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi al	1,49	13,72	46863	8,16821	5,43897	13,60718
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,7	687	8,16821	5,43104	13,59925
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,9	5192	23,18894	15,42098	38,60992
Ipermercati di generi misti	1,47	13,51	8747	8,05857	5,35572	13,41429
Banchi di mercato genere alimentari	3,48	32	166	19,07743	12,68564	31,76307
Discoteche, nightclub	0,74	6,8	9529	4,05669	2,6957	6,75239

Anno 2015		
Tariffa Fissa Euro/mq/anno	Tariffa Variabile Euro/mq/anno	Totale Euro/mq/anno
2,15332	1,66495	3,81827
1,95301	1,50599	3,459
2,15332	1,67332	3,82664
3,70572	2,83628	6,542
2,25348	1,71934	3,97282
1,65255	1,26336	2,91591
5,40835	4,16238	9,57073
4,25657	3,26297	7,51954
4,45688	3,43449	7,89137
4,10634	3,15839	7,26473
4,8575	3,72314	8,58064
2,55394	1,95778	4,51172
4,60711	3,53489	8,142
4,80742	3,70222	8,50964
3,60557	2,78608	6,39165
5,40835	4,14147	9,54982
4,90758	3,76497	8,67255
3,70572	2,84464	6,55036
4,35673	3,35501	7,71174
1,60247	1,22571	2,82818
2,15332	1,67332	3,82664
16,27512	12,52062	28,79574
13,37064	10,29092	23,66156
12,26894	9,43334	21,70228
7,46152	5,73949	13,20101
7,46152	5,73112	13,19264
21,1827	16,27303	37,45573
7,36136	5,65164	13,013
17,4269	13,38656	30,81346
3,70572	2,84464	6,55036

Differenza (2016/2015)	
Euro/mq/anno	%
0,11678	3,1%
0,10612	3,1%
0,11633	3,0%
0,20246	3,1%
0,1234	3,1%
0,09037	3,1%
0,29429	3,1%
0,2323	3,1%
0,24229	3,1%
0,22355	3,1%
0,26511	3,1%
0,13938	3,1%
0,25126	3,1%
0,26147	3,1%
0,1956	3,1%
0,29538	3,1%
0,26767	3,1%
0,20203	3,1%
0,23696	3,1%
0,0876	3,1%
0,11633	3,0%
0,88586	3,1%
0,72752	3,1%
0,66808	3,1%
0,40617	3,1%
0,40661	3,1%
1,15419	3,1%
0,40129	3,1%
0,94961	3,1%
0,20203	3,1%

**UTENZE NON DOMESTICHE**

**UTENZE DOMESTICHE**

CATEGORIE_SIM	TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	TARI 2015			TARI 2016			TARI 2015		TARI 2016	
		tariffa p. fissa per m2	tariffa p. variabile per m2	Tariffa totale per metro quadrato	tariffa p. fissa per m2	tariffa p. variabile per m2	Tariffa totale per metro quadrato	tariffa parte fissa		tariffa parte fissa	
								Componenti	Tariffa parte fissa per m2	Componenti	Tariffa parte fissa per m2
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	2,15	1,66	3,82	2,36	1,58	3,94				
2	Cinematografi e teatri	1,95	1,51	3,46	2,14	1,43	3,57	1	1,06287	1	1,15319
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,15	1,67	3,83	2,36	1,59	3,94	2	1,16174	2	1,26046
4	Campeggi, distributori carburante impianti sportivi	3,71	2,84	6,54	4,06	2,69	6,74	3	1,26061	3	1,36773
5	Stabilimenti balneari	2,25	1,72	3,97	2,47	1,63	4,10	4	1,35948	4	1,47500
6	Esposizioni ed autosaloni	1,65	1,26	2,92	1,81	1,20	3,01	5	1,44600	5	1,56887
7	Alberghi con ristorante	5,41	4,16	9,57	5,92	3,94	9,87	6	1,52015	6	1,64932
8	Alberghi senza ristorante	4,26	3,26	7,52	4,66	3,09	7,75				
9	Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, circoli e associazioni	4,46	3,43	7,89	4,88	3,25	8,13				
10	Ospedale	4,11	3,16	7,26	4,50	2,99	7,49				
11	Uffici , agenzie, studi professionali	4,86	3,72	8,58	5,32	3,53	8,85	tariffa parte variabile		tariffa parte variabile	
12	Banche ed istituti di credito	2,55	1,96	4,51	2,80	1,86	4,65	Componenti	Tariffa parte variabile anno	Componenti	Tariffa parte variabile anno
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	4,61	3,53	8,14	5,04	3,35	8,39	1	41,31217	1	39,52301
14	Edicola, tabaccaio, plurilicenze , farmacia	4,81	3,70	8,51	5,26	3,51	8,77	2	96,39506	2	92,22036
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,61	2,79	6,39	3,95	2,64	6,59	3	123,93651	3	118,56903
16	Banchi di mercato di beni durevoli	5,41	4,14	9,55	5,92	3,92	9,85	4	151,47795	4	144,91771
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,91	3,76	8,67	5,37	3,57	8,94	5	199,67548	5	191,02789
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista	3,71	2,84	6,55	4,06	2,70	6,75	6	234,10229	6	223,96373
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,36	3,36	7,71	4,77	3,18	7,95				
20	Attività industriali con capannone di produzione	1,60	1,23	2,83	1,75	1,16	2,92				
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	2,15	1,67	3,83	2,36	1,59	3,94				
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	16,28	12,52	28,80	17,82	11,87	29,68				
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,37	10,29	23,66	14,64	9,75	24,39				
24	Bar, caffè, pasticceria	12,27	9,43	21,70	13,43	8,94	22,37				
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,46	5,74	13,20	8,17	5,44	13,61				
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,46	5,73	13,19	8,17	5,43	13,60				
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,18	16,27	37,46	23,19	15,42	38,61				
28	Ipermercati di generi misti	7,36	5,65	13,01	8,06	5,36	13,41				
29	Banchi di mercato generi alimentari	17,43	13,39	30,81	19,08	12,69	31,76				
30	Discoteche night club	3,71	2,84	6,55	4,06	2,70	6,75				